

LI.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Avvertenze del senatore Corte intorno alla fissazione della sua interpellanza al ministro degli esteri — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per l'acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e sistemazione del cantiere navale di Peschiera; e l'altro per la leva di mare della classe 1867 — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nelle sedute precedenti — Discussione del disegno di legge per provvedimenti ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo — Approvazione dei primi dieci articoli — Discussione dell'art. 11, alla quale prendono parte i senatori Auriti, Vitelleschi, Cremona relatore, ed il ministro di agricoltura e commercio, e rinvio dell'articolo stesso all'Ufficio centrale su proposta del senatore Vitelleschi — Approvazione degli articoli dal 12 al 17, ultimo del progetto — Approvazione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 — Spoglio della votazione segret fatta in principio di seduta — Dichiarata nulla per mancanza di numero legale.

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e della guerra.

Interviene più tardi il ministro dell'interno.

Il senatore, segretario CORSI L. legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Io desidero di constatare una cosa.

Ieri l'onorevole signor ministro dell'interno ha dichiarato che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri non poteva venire alla seduta del Senato per ragioni di salute. Io amo constatare che ho

avuto il piacere di vedere pochi minuti dopo l'onorevole Depretis alla Camera dei deputati in buonissima salute.

Del resto, trovandomi assente dall'aula quando l'onorevole ministro dell'interno dichiarò che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri si riservava di rispondere alla mia domanda d'interpellanza allorchè si sarebbero discussi i provvedimenti militari, e supponendo che siano i provvedimenti militari che si trovano presentemente allo studio innanzi alla Camera dei deputati, e non i provvedimenti militari per la questione africana, i quali non sono ancora presentati alla Camera elettiva, così io prendo atto di quella dichiarazione e mi propongo di svolgere la mia interpellanza in occasione della discussione dei provvedimenti militari.

Non posso inoltre astenermi dal fare questa osservazione. Nel Parlamento subalpino, prima

che le truppe sarde dovessero imbarcarsi per la Crimea, cioè prima che si entrasse in uno stato di guerra, nel Parlamento subalpino, dico, il conte di Cavour provocò una larga ed ampia discussione, alla quale tutti presero parte, e, se mal non mi appongo, tra i contraddittori dell'onorevole Cavour, in quell'occasione, fu cospicuo l'attuale presidente del Consiglio dei ministri.

Presentazione di due progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e sistemazione del cantiere navale di Peschiera ».

Ho parimenti l'onore di presentare, in nome del mio collega ministro della marineria, un disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale autorizza il Governo del Re ad eseguire la leva di mare della classe 1867.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge, fatta l'uno a nome suo e l'altro a nome del suo collega ministro della marina, i quali seguiranno la procedura ordinaria.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, pel risanamento di Napoli;

Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di Carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una Casa di custodia nella stessa città;

Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal Municipio di Roma nella epidemia colerica;

Approvazione del piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova;

Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiature;

Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati;

Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Richiamo sotto le armi dei militari di 1^a categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi;

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa la chiama).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 67.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In aggiunta alle lire 300,000 prelevate dal fondo di riserva delle spese impreviste con regio decreto del 1° marzo 1887, n. 4355 (serie 3^a), è autorizzata la spesa di altre lire 1,500,000, per sussidi ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo nei comuni delle provincie di Genova e Porto Maurizio, e di lire 200,000 per i danneggiati dagli stessi terremoti nella provincia di Cuneo.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per metà sulla

competenza dell'esercizio finanziario 1886-87 e per metà sulla competenza dell'esercizio successivo, instituendosi un capitolo apposito: *Soccorso ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.*

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di prorogare il termine utile per la denuncia delle successioni, e di convenire coi comuni danneggiati nuovi canoni di abbuonamenti pel dazio di consumo per il restante periodo del quinquennio corrente, e di condonare in tutto od in parte le rate non pagate sul canone dell'anno 1887.

(Approvato).

Art. 3.

Entro il 10 giugno 1887 saranno compiute le operazioni prescritte dalle vigenti discipline per gli esoneri e gli sgravi provvisori dell'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in conseguenza dei danni accertati dall'Amministrazione, senza pregiudizio dei diritti alla esenzione definitiva in conformità delle disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti dell'esenzione definitiva dalla imposta sui fabbricati si procederà, nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, all'accertamento dei fabbricati distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni.

Per gli edifici nuovamente costruiti e straordinariamente riparati la imposta comincerà a decorrere due anni dopo che il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

È sospesa a favore dei contribuenti danneggiati la esazione della imposta sui terreni, per le quote scadute e non pagate del 1887, non che per le successive rate dell'anno medesimo

e per i tre primi bimestri dell'anno 1888. L'ammontare dell'imposta, della quale viene come sopra sospesa l'esazione, sarà ripartito in diciotto rate, che verranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1889, per un terzo a quelle da scadere nel 1890, e per il residuo a quelle da scadere nel 1891.

I contribuenti alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, categorie B e C, nei comuni danneggiati, saranno ammessi a presentare, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, scheda di rettifica dei rispettivi redditi, applicabile anche a quelli già accertati per l'anno corrente.

(Approvato).

Art. 5.

È accordata ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facoltà di fare, dentro il termine di sei mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi nel termine di cinque anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 6.

I diritti spettanti allo Stato sulle baracche costruite a sue spese nei paesi danneggiati dai terremoti sono ceduti ai rispettivi comuni.

(Approvato).

Art. 7.

Con regolamento, da approvarsi per decreto reale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo determinerà le norme di costruzione e di restauro riconosciute neces-

sarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati.

(Approvato).

Art. 8.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare nel triennio 1887-88-89 e per una somma complessiva di lire 10,000,000 prestiti alle provincie di Genova e Porto Maurizio, ed ai comuni delle medesime, anche nello interesse delle Opere pie o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifici danneggiati dai terremoti.

Essa è pure autorizzata a fare, alle stesse condizioni, dei mutui alla provincia di Cuneo ed ai comuni di essa danneggiati dai terremoti, fino alla somma complessiva d'un milione.

L'estinzione di tali prestiti avrà luogo per annualità in un periodo di 25 anni.

L'interesse dei prestiti sarà del 3 50 %.

Nei primi cinque anni l'annualità comprendente interesse e ammortamento sarà interamente a carico dello Stato, e verrà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Conseguentemente le provincie e i comuni saranno esonerati dal rilasciare le delegazioni sugli esattori delle imposte.

Per i rimanenti 20 anni i comuni e le provincie pagheranno, colla garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte dell'annualità corrispondente al 2 74 %, rimanendo a carico del bilancio dello Stato la differenza a compimento dell'annualità intera dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 9.

Sarà stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso dai terremoti

del febbraio e marzo 1887 nelle provincie di Genova e di Porto Maurizio.

Questa somma sarà ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari danneggiati agli scopi seguenti:

1° di procurare fino alla concorrenza di lire 20,000,000 anticipazioni in conto corrente ipotecario, senza interesse a carico del sovvenuto per 5 anni;

2° di trasformare al termine del quinquennio le anticipazioni sopra accennate per identica somma, meno gli eventuali rimborsi fatti dal sovvenuto, in mutui fondiari da estinguersi in 20 anni mediante annualità, comprendenti anche l'ammortamento, non superiori al 2 74 % se il sovvenuto ha accettato il pagamento in cartelle fondiarie, e non superiori al 2 80 se il sovvenuto avrà preferito il pagamento in contanti;

3° di procurare mutui fondiari, entro il primo quinquennio, per quella parte che potrà rimanere disponibile della suddetta somma di lire 20,000,000, a quei danneggiati i quali non avessero profittato della facoltà di ottenere l'anticipazione.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni, nonchè le cautele e rate dei pagamenti delle anticipazioni stesse, corrispondentemente al principio e all'avanzamento dei lavori di ricostruzione o riparazione dei fabbricati, od allo importo dei lavori già eseguiti anche anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari sulla cui iscrizione prenderà la priorità quella stabilita a cautela delle

anticipazioni e dei mutui contemplati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda dell'anticipazione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta nel modo che verrà determinato dal regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalità che verranno prescritte dal regolamento, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni che saranno del caso.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Risulta dalla relazione dell'Ufficio centrale che questo è stato l'unico articolo che ha dato luogo a viva discussione nel seno dell'Ufficio stesso. Una minoranza ha fatto opposizione al principio che l'informa; e davvero si possono muovere ad esso tre obiezioni, che io ho esaminato coll'intenzione di vedere quale fosse l'estremo limite a cui si possa giungere per armonizzare le condizioni richieste dalle esigenze di una legge eccezionale di beneficenza col rispetto dovuto ai diritti individuali dei terzi.

Le obiezioni sono tre: prima, di avere accordato per i mutui che si verranno a formare per la ricostruzione o riparazione delle case danneggiate un privilegio assoluto su tutto il fabbricato, non già sul maggior valore che si potesse ottenere coll'impiego della somma mutuatata;

Seconda, perchè nella determinazione delle condizioni necessarie al privilegio si è ammesso l'intervento del creditore anteriore per fare opposizione sulla quantità della somma richiesta, che si dice necessaria, non sulle operazioni ulteriori; e specialmente sull'impiego effettivo della somma all'esecuzione dei lavori di rico-

struzione e di riparazione pei quali fu fatto il mutuo;

Terza, inquantochè questo privilegio, che pure ha bisogno di una iscrizione, non essendo in sostanza che un'ipoteca privilegiata sopra immobili, non ha imposto dalla legge un termine entro il quale detta iscrizione si debba prendere; dimodochè potrebbe rimanere occulto per molto tempo con danno di altri crediti ipotecari creati in buona fede nell'intervallo.

Delle tre obiezioni, la sostanziale, la veramente grave è la prima, e la tratterò in ultimo, dicendo delle altre due, le quali possono attenuarsi ed in parte avere una spiegazione.

In rapporto all'obiezione, che il creditore abbia soltanto il diritto di fare opposizione sulla determinazione della somma che si reputa necessaria e non sull'impiego effettivo della medesima, si può dire che provvede in parte l'articolo decimo, già da noi votato, il quale rimette al regolamento una serie di cautele da dover essere adoperate, perchè la somma non si consegna tutta d'un tratto, ma bensì successivamente, a seconda dell'impiego che ne è fatto, e della verifica del progresso dei lavori.

Potrebbe dirsi che non fosse assolutamente corretto questo sistema di rimettere al regolamento parte così sostanziale della legge, ma passi pure.

Faccio però rilevare che questa obiezione pur mantiene un certo valore, inquantochè dipende dall'altro principio fondamentale sull'estensione del privilegio. Imperocchè se il privilegio è accordato nei limiti del giusto, la sorveglianza sull'impiego delle somme che si consegnano può essere sufficiente anche a garanzia dei creditori anteriori, i quali trovano già una garanzia propria nel principio stesso della legge.

Ma se restasse, come è nell'articolo attuale, il privilegio assoluto su tutto l'immobile, è naturale che quelle cautele potrebbero riuscire insufficienti. Ed infatti, quando nella somministrazione delle somme si accerti che nell'immobile totale c'è tanto che basti per assicurare ciò che si presta, almeno col doppio del valore, mancherebbe ogni stimolo per controllo più rigoroso nell'interesse dei creditori ipotecari anteriori vinti dal privilegio. Del resto era mio debito di richiamare su ciò l'attenzione del Ministero, e non nego che il regolamento potrà

essere redatto in modo che questo inconveniente scomparisca.

Viene ora l'osservazione seconda. Abbiamo un privilegio sopra immobili, che si deve manifestare col mezzo dell'iscrizione ipotecaria; ma bisogna mettere un termine dopo la stipulazione del contratto per questa iscrizione.

È chiaro che la mancanza di questa disposizione non può spiegarsi altrimenti che per oblio involontario. Nessuno potrebbe contraddire nella sostanza un emendamento che dicesse che entro i 10 od i 15 giorni successivi al contratto debba pubblicarsi l'iscrizione del mutuo privilegiato.

La difficoltà quale potrebb'essere? La necessità del rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento; ma questo non basta per mantenere una lacuna onde possono derivare gravi conseguenze.

Veniamo però al fondamento principale dell'art. 11. Autorizzando questi mutui per la ricostruzione e riparazione delle case danneggiate dal terremoto, e volendo dare un privilegio per le somme prestate a tal uopo, è possibile, è giusto che questo privilegio si estenda assolutamente su tutto l'immobile, anche di rincontro ai creditori ipotecari anteriormente iscritti?

La dotta relazione ha fatto richiamo anche ad alcuni testi del diritto romano.

Non entriamo in un campo, che ci porterebbe a dover fare molte disquisizioni ed assai sottili per determinare con precisione quali siano i principj del diritto romano in materia di privilegi.

Certo, noi possiamo ammettere senz'altro, che non c'è quasi nulla d'importante nelle legislazioni moderne che non trovi il suo germe primo nei responsi della sapienza romana.

Però in quanto agli ordinamenti ipotecari, alla cura che si deve avere per dare piena sicurezza al credito, di natura così sensibile e delicata, alla pubblicità delle affezioni reali degli immobili, le legislazioni moderne hanno creato tutto un sistema in gran parte nuovo, e che ha aumentato successivamente il rigore delle sue prescrizioni.

Ora, in fatto di privilegio sugli immobili, il principio più largo che noi troviamo è quello contenuto negli articoli che sono stati citati nella relazione dell'Ufficio centrale; gli articoli, cioè, del codice francese, a cui si conformano

nella sostanza le disposizioni delle leggi civili napoletane, del codice albertino e di altri codici d'Italia ora aboliti. In questi articoli fu ommesso un privilegio sopra immobili per spese di ricostruzione o riparazione di edifizj o di altre opere; ma il privilegio fu limitato testualmente al maggior valore che fosse risultato dall'impiego delle somme prese a mutuo o direttamente adoperate dai costruttori. Imperocchè si diceva: voi, creditori anteriori, avete bensì un diritto acquisito sul fondo e sugli accrescimenti ed accessioni che potessero sopraggiungere nei modi ordinari. Ma quando è certo che un accrescimento, che un maggior valore non si sarebbe avuto senza un mezzo straordinario, dando a chi fornisce a tal uopo o impiega direttamente la somma necessaria un privilegio su questo maggior valore, non si offende il diritto vostro.

Il Senato non potrà aver dimenticata la viva disputa che fu fatta intorno a questo principio quando si discusse la legge sul credito agrario. In contraddizione di ciò che stava nella prima proposta ministeriale, nel testo modificato dalla Camera era un articolo per il quale il privilegio dei mutui a scopo di miglioramenti agrari era esteso a tutto l'immobile, e non limitatamente all'importare del valore aumentato.

Allora io associandomi al dotto nostro collega senatore Savelli, che mi duole di vedere impedito per infermità di assistere e prendere parte a questa nostra adunanza, sostenni una viva battaglia per ricondurre il privilegio nei limiti della giustizia, ossia non al di là del maggior valore che si venisse a creare per effetto delle somme impiegate a scopo di miglioramento agrario.

Io ho domandato a me stesso come mai, colla memoria così recente della disputa allora combattuta e vinta, il principio di giustizia che prevalse sia stato deliberatamente vulnerato nell'art. 11 del progetto attuale.

Io ho creduto di trovare la ragione di ciò nella necessità di accordare questa legge con quella propria degl'Istituti di credito fondiario, i quali non possono fare mutui, se la iscrizione ipotecaria a favor loro non sia la prima; e si aggiunge che dev'essere prima su tutto l'immobile.

Io credo che sotto questo punto di vista la difficoltà non sia assoluta.

Quando si cominciò ad elaborare le leggi sul credito fondiario, raccolte ora in testo unico, si volle rispettato il codice civile, il quale non ammette privilegio su gl'immobili che in casi determinati.

Ritenendo adunque che le ipoteche dovessero graduarsi secondo il grado della iscrizione ipotecaria, e volendo assicurare questi Istituti in modo assoluto, fu dato al debitore, già gravato di altri debiti ipotecari, questo solo mezzo, di contrarre un mutuo tale da pagare anche i creditori anteriori; soddisfatti i quali, per effetto di surrogazione l'Istituto mutuante diventava primo iscritto.

Ma noi in occasione di queste leggi eccezionali (e cominciammo da quella del credito agrario) abbiamo modificato ciò che il codice attuale dispone, forse con troppa severità, ed abbiamo riprodotto un caso di privilegio sugli immobili, che il codice nuovo aveva abolito per timore delle frodi che si potrebbero commettere nell'attuazione, a danno de' crediti già costituiti.

Quando si fece la discussione della legge sul credito agrario non mi opposi a che si riconoscesse la sostanza del privilegio rinnovato, ma insistetti sulla limitazione al maggior valore dei miglioramenti ottenuti con le somme impiegate.

Se ora per la ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o grandemente danneggiati dai terremoti della Liguria, si accordasse agli Istituti mutuanti il privilegio unicamente sul maggior valore prodotto dall'opera nuova, essi avrebbero la priorità dell'iscrizione, in conformità delle norme costitutive del credito fondiario, ma sopra materia, che d'ordinario sarebbe insufficiente, non raggiungendo, com'è prescritto, un valore doppio dell'ammontare della somma prestata. Nè si potrebbe ovviare dando a prestito una somma che sia metà di quella necessaria all'opera di ricostruzione o di riparazione. Imperocchè se al danneggiato occorre la somma di lire mille, e voi ne date cento, non avrete provveduto a nulla, posto che quegli sia un bisognoso, incapace perciò di procurarsi il resto per altra via.

Il principio adunque del privilegio sul maggior valore prodotto sarebbe insufficiente pel caso attuale, ove fosse applicato rigorosamente.

Io ho studiato a lungo questa difficoltà e cercato il modo di poterla superare, esaminando

fino a che punto possiamo fare delle concessioni alle esigenze di questa legge speciale di beneficenza, che altrimenti non potrebbe attuarsi.

Per far questo bisogna ricorrere ad un altro concetto, sostituire a quello di accrescimento per migliorie, l'altro di costituzione o conservazione integrale della cosa per opera di ricostruzione o di riparazioni straordinarie.

Nel caso di ricostruzione perchè il fabbricato sia interamente distrutto, il contrasto coi creditori ipotecari anteriori non potrebbe essere che sul suolo rimasto intatto.

Ora, se si trattasse d'una città come Roma, nella quale le aree fabbricabili hanno raggiunto un costo esorbitante, la materia della controversia avrebbe importanza; ma nei piccoli comuni, che formano la gran maggioranza del territorio devastato dai terremoti, e nelle poche città secondarie che ne furono colpite, il valore del nudo suolo è minimo, sicchè prepondera anche nei rapporti dei creditori ipotecari anteriori il vantaggio principale della ricostruzione dell'edificio, nuova creazione di valore, e che altrimenti non sarebbe apparsa.

Consideriamo ora dall'altro canto il caso di riparazione; dobbiamo anzitutto riflettere che trattasi di devastazioni gravi, ossia di riparazioni straordinarie, senza delle quali tutto o parte dell'edificio andrebbe col tempo distrutto; non è quistione adunque di miglioramento, ma di conservazione del fabbricato.

Quindi è che noi dobbiamo considerare il maggior valore prodotto come un complesso risultante non solo dall'opera nuova di riparazione, ma anche da quella che preesisteva, e che senza l'opera nuova sarebbe venuta a mancare; di modo tale che si possa dire che per mezzo di questi lavori tutta la causa del pegno sia stata salvata. Al di là di questo limite non si può arrivare.

Dobbiamo riconoscere questa limitazione necessaria, che cioè il privilegio si attenga unicamente alle parti ricostruite ed alle parti riparate per opera straordinaria, con questa spiegazione naturale che non s'intenda limitata la riparazione alla materia diretta dei lavori, ma estesa bensì a tutte le parti conservate per effetto dell'opera nuova, non però alla parte del fabbricato, indipendente dalle prime, rimasta intatta, ed a cui non si estende il beneficio delle opere nuove.

Si dirà forse che questa restrizione è implicita nella legge, la quale non dichiara espressamente che il privilegio cada su tutto l'immobile?

Io non credo che si possa fare a fidanza nel supplire, con commento fuori della legge, quello che manca al testo, che poi i magistrati debbono ogni giorno applicare risolvendo ardue ed intricate quistioni che una migliore redazione avrebbe fatto evitare.

Questo è appunto uno dei rimproveri mossi di sovente ed a ragione contro i nostri legislatori, poco solleciti dell'accurata elaborazione delle leggi per mezzo della successiva discussione che se ne fa nei due rami del Parlamento.

Io credo che la modificazione da me proposta, anche quando non fosse che una semplice spiegazione, debba introdursi per un altro scopo da raggiungere, come or ora vedremo.

Suppongo adunque che ammettiate che la legge si debba intendere come io ho detto. Or bene, posto il caso che in appresso si venga ad una espropriazione, potrà sorgere allora un conflitto fra' creditori ipotecari anteriori e gli Istituti di credito che hanno dato le somme a mutuo. Si vorrà che si risolva allora la disputa per vedere a qual parte del fabbricato quella tale riparazione o costruzione abbia esteso i suoi effetti di rinnovazione e di conservazione segnando i limiti della materia del privilegio? Ma allora il creditore ipotecario anteriore che avrà già ottenuto il suo scopo, che ha visto la casa riedificata con vantaggio della garanzia ipotecaria, nella disputa novella sul modo come distribuire il prezzo del pegno metterà innanzi tutte le ragioni possibili, anche sofistiche, per contrastare i diritti dell'Istituto e restringere la materia del privilegio, nè la controversia sarà facile a comporre e si dovrà risolvere con le forme delle ordinarie contenzioni giudiziarie.

Viceversa io credo che, come nel progetto di legge è fatto obbligo al debitore di denunciare la domanda della somma da prendere a mutuo, acciò il creditore anteriore possa fare opposizione sulla quantità della somma richiesta, se necessaria o no alle riparazioni e ricostruzioni progettate, così nella stessa domanda si dovrebbe anche specificare con precisione quali siano i lavori di ricostruzione o riparazione, e quale sia l'estensione delle parti del fabbricato a cui si

riferiscono gli effetti utili delle nuove opere, e quindi la materia del privilegio. Il creditore ipotecario anteriore avrebbe il diritto di far opposizione sulla esattezza di queste dichiarazioni, come delle prime sull'ammontare del mutuo.

Secondo me questo non aumenta, ma diminuisce le liti, imperocchè quando l'edificio è distrutto interamente, o ne resta una parte che minaccia di crollare, quando la riparazione è urgente, quando è certo che l'inazione crescerebbe il danno, mentre dalle opere nuove è vantaggiata la causa del pegno anche pe' creditori anteriori, questi non hanno interesse a fare opposizioni ingiuste e cavillose contro dichiarazioni che fossero conformi al vero; l'opposizione impedirebbe o ritarderebbe l'esecuzione de' lavori. Ad ogni modo, sorgendo controversia, sarebbe definita anteriormente, con piena sicurezza de' contratti posteriori degl'Istituti mutuantanti, e definita con forme abbreviate rimesse dallo stesso art. 11 alle disposizioni del regolamento.

Quindi riassumendo (e riserbandomi di presentare una proposta di emendamento a seconda dell'accoglienza che il Ministero e l'Ufficio centrale faranno a queste due proposte) io crederei necessario che nella prima parte dell'art. 11 fosse segnato un termine entro il quale le iscrizioni ipotecarie privilegiate debbano esser prese; e fosse dichiarato che la priorità del privilegio comprenda unicamente le parti ricostruite e quelle riparate e le loro dipendenze, ossia le parti conservate per opera di riparazioni straordinarie.

Nell'altra parte poi dove si dice che il proprietario deve denunciare ai creditori anteriori l'ammontare delle somme richieste, vorrei fare obbligo di specificare eziandio, con minuta descrizione, le parti della casa a cui si estenderà la ricostruzione e la riparazione coi suoi effetti conservatori, nel che sarebbe la materia del privilegio; e che ai creditori anteriori sia data la facoltà di fare opposizione sull'esattezza dell'una e dell'altra parte delle dichiarazioni.

In attesa delle dichiarazioni del nostro Ufficio centrale e dell'onor. ministro, non che dei pareri che potranno essere espressi dagli altri colleghi del Senato, mi riservo di fare o no una formale proposta di emendamento a quest'articolo 11.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non tratterò la questione dal punto di vista giuridico, come lo ha fatto così sottilmente e argutamente l'onorevole collega Auriti; io tratterò la questione semplicemente in *bonus vir*, cioè quel che in volgare si chiama un galantuomo che giudica una questione col suo semplice buon senso alla stregua della giustizia.

Il Senato mi vorrà essere indulgente se propongo una breve mora al suo rapido discutere ed approvare leggi, per attirare la sua attenzione sopra questo soggetto.

È certo che in questo caso, oltre alle consuetudini di speditezza, io avrò contro di me un sentimento nobilissimo, quale è quello che ispira il desiderio di non indugiare a portare soccorsi ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.

Però se la beneficenza è allettante per il beneficente, per i beneficati non vale la giustizia, come il relativo non vale l'assoluto, e perciò meritano per lo meno un po' di tolleranza coloro che si assumono questa parte ingrata, di difendere cioè la severità di questi dagli allettamenti di quella.

Noi tutti commossi dalla immanità della catastrofe che ha colpito le popolazioni della Riviera, abbiamo talmente sentito il bisogno di venire in soccorso ai danneggiati che non abbiamo discussa nessuna di tutte le misure eccezionali che si contengono in questa legge. Esse sono veramente eccezionali dappoichè non ce n'è esempio in nessun altro caso, nè in quello di Casamicciola, che non fu forse meno grave, nè nei casi diversi delle inondazioni del Po, nei quali, anche sotto il punto di vista degli interessi reali, i danni non sono stati inferiori. Pure nullameno noi riconosciamo che il caso è tale che giustifica ogni misura finchè rimane nei limiti di quanto noi possiamo fare, in ciò che riguarda i soccorsi dello Stato, pei quali noi siamo supposti aver diritto di disporre dei beni del contribuente, secondo il nostro discernimento. Ma quando si tocca il diritto privato, il diritto comune, allora non c'è carità che valga, perchè non si può fare carità coi denari degli altri.

Ora, in questa legge ci sono due articoli che, a mio avviso, urtano col diritto comune e com-

mettono quello che in ogni luogo si chiama una ingiustizia.

Il primo caso s'incontrava nel secondo articolo; ma non mi è avvenuto di trovarmi presente quando se n'è fatta la discussione.

Ora che è votato non è più il caso di parlarne.

Ma il caso che si presenta nell'art. 11 è molto più grave, perchè nel secondo articolo si distribuisce ingiustamente quello che noi diamo; in questo articolo si toglie ad altri quel che è suo, il che è molto più grave.

Ora con l'art. 11 puramente e semplicemente voi intervenite nei contratti privati, voi ne alterate le condizioni, ne turbate la fede.

Materialmente il Parlamento può far tutto, in tanto, in quanto che quando una legge è votata si fa eseguire. Ma moralmente questo noi non abbiamo il diritto di fare. Noi possiamo bensì cambiare il modo dei contratti, ma questo deve esser fatto generalmente ed egualmente per tutti; ed è lì dove non si appunta giustamente la risposta dell'onor. relatore a questa difficoltà. Egli cita tutte le disposizioni di leggi generali di questo genere, che hanno esistito, cita il diritto romano, il codice albertino e simili. Io non so fino a qual punto sarebbe utile di ritornare indietro sulle riforme che noi abbiamo introdotte. Noi abbiamo fatto tutta una rivoluzione per cambiare certe parti del diritto romano e per non essere più governati dal codice albertino; ma finalmente può essere discutibile. Vi potrebbe essere tale a cui piacesse di ritornare al diritto di privilegio; ma non è questo il caso di discutere ciò.

Qui non si propone di modificare i diritti di tutti. Voi alterate i contratti di un numero determinato di persone. E qui non è più questione di sapere se il diritto romano o il codice albertino abbiano opinato in un modo o nell'altro. Voi turbate la fede di diritti acquisiti. In questo momento si tratta qui in diversa forma, in proporzioni più piccole, della stessa questione che si trattò per la nullità degli atti, ossia della validità dei contratti.

Potete voi intervenire in un contratto determinato e alterarne le condizioni? Che anzi nella nullità degli atti la misura era generale. E in questo caso la presente disposizione colpisce un numero determinato di casi.

E per questo stesso fatto noi contraddiciamo

allo Statuto, il quale garantisce a tutti gli stessi diritti.

Con questa specie di leggi eccezionali, come con la legge per l'espropriazione per pubblica utilità nel caso di Napoli, che è poi stata applicata ad altre città d'Italia, e con la presente, voi avete creato in una stessa città dei diritti diversi, onde gli stessi cittadini a condizioni eguali sono dalla legge colpiti diversamente. Questo disordine si produce alla chetichella con piccole leggi che passano inosservate; ma non è men vero che il principio dell'eguaglianza garantito dallo Statuto viene manomesso. Onde è che il principio che si fa prevalere in questo articolo è gravissimo per quello che è per se stesso e per i risultati che ne conseguono.

Per diminuire l'entità di questo fatto il relatore si sforza di dimostrare che il soggetto è di poca importanza, perchè non vi sono lamentezze e perchè si tratta di poche casupole in cattive condizioni.

Ora, prima di tutto, direi che in fatto di giustizia quest'argomento mi ricorda quello di colui, il quale accusato di omicidio, si scusava col dire che aveva ucciso un fanciullo, quasi considerando che un piccino fosse da meno di un grande. In fatto di giustizia non v'ha nè poco, nè molto. Pur nullameno è poi vero che sieno così limitati i casi, ai quali si riferisce questa legge, siccome sembra credere la relazione?

L'articolo non fa distinzione di casi nei quali sarà o no applicato.

L'articolo dice che tutte le operazioni fatte per il risarcimento dei luoghi danneggiati si faranno con questo beneficio; quindi io non veggo nella legge alcuna garanzia che questo articolo verrà applicato nei limiti indicati dal relatore. La garanzia dovrebbe unicamente cercarsi nell'equità e nel criterio che presiederà alla applicazione della legge: ma chi può rispondere di applicare una legge secondo lo spirito del legislatore, anzichè secondo le disposizioni esplicite che in essa si contengono?

In fatto di beneficenza ho visto molti casi in cui persone che lo meritavano non ne hanno goduto, ma non ho mai visto che chi poteva usarne non se ne sia valso.

La legge sarà applicata come è scritta e tutti coloro che possono fruirne ne fruiranno.

Si dice: non ci sono state lamentezze; ma quando mai in Italia vi sono state lamentezze?

Se l'Italia si lamentasse a tempo, tutto il nostro sistema amministrativo sarebbe diverso da quello che è. Perchè abbiamo potuto attuare il nostro sistema d'imposte? perchè il paese non si lamenta. Il paese non si occupa mai in tempo di queste questioni. Ed anche nell'attuale caso pochissimi interessati, ne son certo, sanno fino a questo momento che si discutono i loro interessi nella legge per i danneggiati dal terremoto. E quando lo sapranno sarà tardi. In Italia manca nelle popolazioni quello spirito assiduo e vivace che sarebbe indispensabile nei popoli che si reggono a regime libero, che segue l'andamento politico ed amministrativo, che riflette immediatamente l'effetto dei provvedimenti che si vogliono prendere, e che colpiscono i suoi interessi. È questo un grave difetto per lo svolgimento della vita libera e che ne compromette in gran parte i benefici.

Del resto, che i colpiti da questa legge si lamentino o no, noi non dobbiamo preoccuparcene; noi dobbiamo la giustizia per noi stessi: *volentibus et nolentibus*.

Bensi io ammetto che in questo caso i danni non saranno molto gravi, perchè se lo fossero i danneggiati finirebbero per farsi sentire.

Ma tutti i privilegi, tutte le false direzioni delle legislazioni hanno questa origine: incominciano dal poco, da piccole ingiustizie che si fanno con poca conseguenza e che passano inavvedute.

Io ho visto che tutte le disposizioni discutibili, per non dire apertamente ingiuste, che sono passate sotto la scusa dei casi eccezionali, si sono in seguito riprodotte sotto il pretesto che erano state già ammesse. Su questo stesso caso già si citano le disposizioni adottate pel credito agrario. Quindi voi potete tener per certo che questa misura di sostituzione delle nuove ipoteche alle precedenti vi si ripresenterà ad ogni piè sospinto. E sapete perchè? Perchè vi è l'interessato a che si ripetano.

Per me qui sta il punto grave della questione.

Difatti noi facciamo questa concessione agli Istituti di credito, perchè si ritiene che questi, senza questa concessione, non si presterebbero alle operazioni che si desidera siano fatte da loro. Ora questo stato di fatto si ripresenterà in ogni caso.

Gli Istituti di credito hanno i loro statuti, i quali per la prima volta in questa contingenza si trovano in conflitto con la legge comune. Ed è la maestà della legge che cede il passo.

Questa è la situazione in questo momento. Una volta stabilita la massima, ne verrà che tutte le volte che voi avrete bisogno degli Istituti di credito per operazioni simili, il che accadrà molto sovente, perchè oggi tutte le grandi operazioni si fanno dagli Istituti di credito, sarete obbligati a conceder loro lo stesso privilegio.

Gli Istituti di credito ve lo chiederanno ogni volta che avrete bisogno di loro, e voi non potrete negarlo perchè l'avete ammesso in principio.

E quindi per me sta che se oggi il Senato vota questa legge, oltre che, a mio avviso, fa un atto ingiusto, stabilisce un principio che tende a sovvertire tutto il nostro sistema ipotecario e a creare un diritto privilegiato per gli Istituti di credito, che avranno così un diritto proprio, una specie di immunità bancaria. Non si dice ancora oggi, ma si dirà domani.

Io non ho grande fiducia che il Senato ascolti le mie osservazioni, perchè per lunga abitudine ho dovuto persuadermi che il Senato ha molta riluttanza a modificare le leggi; e questa è forse una delle cause di quel malessere che fa sì che « mutando loco il suo dolore scherma ».

A questo malessere si cerca un farmaco nella riforma del Senato. È mia opinione che prima di riformar le cose si debbano riformare gli uomini. Dappoichè non è che quando le istituzioni funzionano che si può giudicare se rispondono o meno allo scopo. Onde io credo che questo malessere dipenda da che noi abbiamo il sentimento di non rispondere al nostro compito, che è quello di esercitare la nostra parte nella legislazione del nostro paese. E ciò avviene principalmente dalla consuetudine contraria onde la nostra azione è paralizzata. Una volta, egli è perchè non si vuole che le leggi ritornino alla Camera; un'altra volta, perchè la stagione è tarda; una terza, perchè si dispiace a tale o tale altro. E così le leggi si votano, come oggi, per dozzine.

Questo stato di cose, che non dipende che da noi, tende a diminuire la nostra importanza e il nostro valore nella nostra stessa coscienza. Ora, io so di avere contro di me questa con-

suetudine e non ho la speranza che le mie osservazioni siano ascoltate. Per altro, siccome a me pare che in questo caso si tratti di una questione molto grave, io mi permetto, malgrado ciò, di insistere nella proposta che questo articolo sia sospeso.

Io potrei anche associarmi ad una proposta dell'on. senatore Auriti, il quale è infinitamente più valente di me in queste materie, e che mi sembra avere almeno in parte esposto con linguaggio più tecnico le mie stesse idee. Ma non avendola egli formulata, io mi limiterò a proporre la sospensione, perchè la questione sia studiata.

Se la mia proposta non avrà altro effetto, per lo meno, avendo richiamata l'attenzione del Senato sopra la gravità del subietto, se esso voterà questa legge in queste condizioni saprà di averla votata di piena coscienza, e non si darà il caso che si possa rimpiangere che non si sia pensato a tempo. Questo è lo scopo modesto che principalmente mi sono proposto, e che ho cercato di raggiungere del mio meglio, che cioè il Senato avesse luogo di discutere ampiamente questo importante soggetto. Con la sua deliberazione esso dirà qual valore attribuisca alle mie parole.

PRESIDENTE. Favorisca di far pervenire alla Presidenza la sua proposta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione sollevata a proposito dell'art. 11 formò oggetto di accurato esame da parte dell'Ufficio centrale. Ma utile cosa io ritengo, che, per maggior chiarezza, si sia risolta nella pubblica discussione, e sotto due punti di vista diversi; cioè, giuridico, da parte del senatore Auriti, e come *bonus vir*, da parte del senatore Vitelleschi, secondo che egli stesso ha detto.

Comincio dall'osservare che l'onorevole senatore Auriti, ristrettosi nel campo puramente giuridico, ha consentito in molta parte dei concetti contenuti nella formula dell'art. 11; mentre il senatore Vitelleschi, considerando la questione da un punto di vista morale, andrebbe ad una conseguenza, a cui un giurista esimio, come l'onor. senatore Auriti, neanche ha creduto di arrivare. Ora io sono lieto di poter

dichiarare in Senato quale è il concetto preciso, che ha avuto il Governo nel formulare e sottoporre al Parlamento l'articolo 11, appunto perchè resti ben inteso quello che si vota.

Il Governo doveva fare una legge per soccorrere i danneggiati dal terremoto. I concetti che gli si affacciarono furono due: primo, quello di dare un sussidio; secondo, quello di riparare agli effetti delle leggi erariali e mitigarle. Ma si vide che con questi due mezzi non si raggiungeva lo scopo.

Utile cosa era, ed è, la beneficenza; utilissimo mitigare l'asprezza delle leggi erariali in vista delle circostanze eccezionali; ma ciò non basta.

I terremoti non solamente hanno prodotto danni personali, ma hanno distrutto una ricchezza; ed il Governo credette suo debito di concorrere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti o resi inabitabili, cioè, al ristabilimento di una ricchezza mancata. E così nacque il pensiero di dar vita a facili e miti operazioni di credito con il concorso del Governo, affinché si ottenesse questo terzo scopo, che è il più importante ed utile della legge. Ma con quali mezzi arrivarvi? Si interessarono gli Istituti di credito fondiario, ed era naturale che si ricorresse ad essi, per la natura dell'operazione da fare. Però, noto qui per incidente, che, votata la legge non è escluso che anche altri Istituti, non di credito fondiario, compiano le operazioni da essa autorizzate. Ma evidentemente gli Istituti non avrebbero libertà di azione, nè farebbero anticipazioni e mutui, e quindi non si raggiungerebbe lo scopo che il Governo si doveva prefiggere con questa legge, e che io poc' anzi accennava, se non si concedesse loro un vantaggio, un privilegio, il quale, se da una via permettesse le operazioni di credito, dall'altra non ledesse l'interesse dei creditori ipotecari. E questo abbiamo creduto di fare con l'art. 11.

Con esso noi pensiamo di proporre un provvedimento eccezionale, giustificato da circostanze eccezionali.

Se venisse all'esame del Senato la proposta (come pur venne una volta, quando si esaminò l'attuale codice civile) di riprodurre il privilegio dato ai costruttori e riparatori degli edifici distrutti o bisognevoli di riparazioni, privilegio che era in alcuni degli antichi codici d'Italia, allora sarebbe utile il discutere

di tutte le obiezioni e di ordine giuridico e di ordine morale. Allora si tratterebbe di stabilire un privilegio, o meglio una ipoteca privilegiata da applicarsi in tutti i casi, e quindi si dovrebbe camminare con molta precauzione: invece qui si tratta di un caso eccezionale, pel quale il Governo, prima di proporre l'art. 11, ha preso notizia delle condizioni di fatto, che giustificano l'eccezionalità del provvedimento.

Perciò molto opportunamente il relatore non solo ha parlato dal punto di vista giuridico, ma ha dato conto al Senato delle informazioni assunte dal Governo sulle condizioni di fatto, alle quali eccezionalmente con l'art. 11 si vuole provvedere. E queste condizioni di fatto, creda a me l'onorevole Auriti, riducono al nulla le sue opposizioni, che del resto ed in tesi generale non mancherebbero di valore.

Ora, quali sono le condizioni di fatto?

Qui è inutile studiare le ipotesi, perchè non si fa una legge eccezionale generale, ma una legge eccezionale per talune provincie, per le quali il Governo ha tutti i rapporti, che descrivono lo stato delle cose. Si tratta di case abbattute nella maggior parte dal terremoto, e quelle, che ancora sono in piedi, sono in tali condizioni da essere addirittura inservibili. Questa è la condizione, alla quale si è posto mente con l'art. 11.

E questa condizione di fatto è parsa al Governo, come è parsa alla maggioranza dell'Ufficio centrale, tale da autorizzare una deroga ai principî generali, deroga esclusivamente ristretta a questo caso.

Ora tutti gli scrupoli, sieno giuridici, sieno morali, debbono cedere di fronte a questa condizione, altrimenti non vi sarebbe più ragione di leggi eccezionali, giacchè tutte le leggi eccezionali in tanto sono giustificate, in quanto avvi una necessità, alla quale le leggi ordinarie non possono riparare. Se questa dunque è la ragione di tutte le leggi eccezionali, il vero ed utile esame per approvare l'art. 11 quello si è di vedere se nel caso attuale concorrano circostanze di fatto eccezionali, bene approfondite ed appurate, per le quali convenga derogare alle leggi comuni.

Ecco il vero punto di vista. Ora se questo è indiscutibile, credo vi sia tanto da giustificare pienamente l'art. 11; e l'osservazione fatta molto opportunamente dal relatore dell'Ufficio

centrale sulla nessuna opposizione de' creditori credo che debba valere per qualche cosa.

L'onor. senatore Vitelleschi ha creduto di rispondere a questa osservazione, dicendo che in Italia non si segue il cammino delle leggi, e che, se tutti coloro, che sono più o meno danneggiati da un provvedimento sottoposto al Parlamento, fossero sollecitati a reclamare, il lavoro legislativo sarebbe ridotto a metà.

In verità non sono del suo avviso; anzi debbo ritenere il contrario. Io trovo che tutti e due i rami del Parlamento sono assediati da petizioni, che si riferiscono a tutte le leggi, che si propongono. Io trovo persino delle proteste e delle osservazioni fatte nel timore od in previsione di un provvedimento legislativo, del quale si creda possibile la presentazione.

E poi in una legge come questa, la quale è stata nel dominio pubblico per non breve tempo, e che è stata nota alle provincie alle quali si riferisce, gli interessati, che sarebbero i creditori, avrebbero potuto benissimo, almeno prima della discussione in Senato, far valere le loro ragioni; ma non l'hanno fatto, perchè non hanno interesse di reclamare contro questa disposizione: essi hanno disgraziatamente perduto la loro ipoteca, perchè, mancata la cosa che ne formava l'oggetto, non è rimasta se non l'area, sulla quale potrebbero esercitarla, ed anche questa è ingombra di macerie, e perciò dovrebbero anticipare le spese per toglierle.

Ed ora vengo più di proposito all'esame di quanto ha osservato l'onorevole senatore Auriti. Egli, enunciando tre obiezioni, ha già da sè stesso trovato per due di esse la risposta nell'art. 10, che rimanda al regolamento; e per tranquillarlo sempre più, io gli ricordo l'articolo 17, nel quale è detto che una Commissione, ecc. *darà parere sulle proposte di decreti reali e sui regolamenti di cui agli articoli 7, 10, 11 e 16 della presente legge.* Dunque alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Auriti si può e si deve far fronte col regolamento. E non inutilmente nell'art. 17 si è voluto citare l'art. 11, appunto per fare col regolamento talune cose, che non potevansi fare opportunamente nella legge.

Quanto al vizio giuridico di questo articolo, in ciò che il privilegio non si restringe solamente alle parti ricostruite e riparate, ed a ciò che ne dipende, ma si estende su tutto; egli

trova inopportune le citazioni giuridiche fatte dal relatore della Commissione, specialmente il ricordo della legge sul credito agrario. Anch'io partecipai alla discussione sul credito agrario, e per essa il principio del nostro codice fu vulnerato; dunque non è più questione di principio, ma di limite. E dico che si è vulnerato il principio, perchè si è data al sovventore del denaro occorrente pei miglioramenti un'ipoteca anteriore agli altri creditori ipotecari, sul maggior valore risultante dai miglioramenti stessi.

E si noti che quella del credito agrario non è legge eccezionale, ma comune.

L'onor. Auriti soggiunge che nella legge sul credito agrario la deroga al diritto comune fu solamente ristretta al maggior valore; ma io posso rispondere che, se la priorità fu in quella legge limitata al maggior valore, lo fu perchè si tratta di due valori esistenti, l'uno attualmente e l'altro dopo i miglioramenti, ai quali si provvede col denaro somministrato dall'Istituto sovventore.

Si poteva ciò fare nel caso attuale?

Si può, con tutta la buona volontà di questo mondo, seguire il concetto dell'onor. Auriti, quando valore attuale non esiste, perchè distrutto, e quando non è possibile agevolmente distinguere le parti ricostruite e riparate, e ciò che ne dipende, dal valore di ciò che è rimasto in piedi?

Come si può agevolmente valutare l'influenza delle riparazioni sul maggior valore della casa, quando parte di esso, ed in taluni casi tutto, dipende direttamente dalle riparazioni stesse?

Io ho avuto l'onore di dire al Senato che in fatto sta che le case colpite dal terremoto sono distrutte, o rese inabitabili in tutto od in massima parte.

Ora, se per questo stato di fatto avete già votato l'art. 9 ed approvati gli altri, non capisco poi perchè vi fermiate all'art. 11, il quale serve appunto come mezzo al fine, e senza del quale tutte le altre disposizioni, che voi avete riconosciute utili ed efficaci, resterebbero addirittura lettera morta.

L'onor. Auriti propone poi di aggiungere nell'art. 11, e precisamente nella notifica della domanda di anticipazione, anche l'elenco dei lavori di riparazione a fare e la spesa preventiva per essi. Ma io rispondo: *Quod petis, intus habes.*

Nella domanda dell'anticipazione all'Istituto di credito fondiario bisogna fare l'indicazione dei lavori che occorrono, e la descrizione di essi, la natura, lo stato, la spesa presuntiva: dunque, quello che egli riteneva una garanzia, già esiste nella legge, che governa la materia del credito fondiario; e perciò non occorre modificare in alcun modo l'art. 11.

Ma infine, nonostante l'eccezionalità del caso, il Governo non ha perduto di vista l'interesse dei creditori, quantunque questi abbiano perduto il loro diritto per mancanza della cosa: il Governo li ha voluti garantire ed ha detto: prima di fare qualunque cosa, occorre che la domanda sia notificata ai creditori, e questi hanno il diritto di opporsi, se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata.

L'interesse dei creditori mi pare, nonostante l'eccezionalità del provvedimento, abbastanza garantito col diritto di opposizione.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. In fatto di leggi bisogna discutere con precisione e trattare ciascun punto distintamente.

In quanto alle due osservazioni secondarie che io ho fatto, convengo che il regolamento provvederà a sufficienza ad assicurare, giusta le disposizioni dell'art. 10, l'impiego delle somme corrispondenti agli scopi per cui i capitali si ebbero a mutuo con agevolazioni speciali. Ma in quanto alle condizioni del privilegio, che sia cioè legato al fatto dell'iscrizione in un certo termine, è qualcosa che non si può raggiungere che col mezzo della legge. Non si potrà prescrivere efficacemente col regolamento, che il privilegio dell'art. 11 cadrà se la iscrizione non sia presa entro i 15 giorni dalla stipulazione del contratto. Col regolamento tutt'al più si potrà ingiungere obbligo al notaio di prendere la iscrizione ipotecaria nel dato termine, ed è anche dubbio se in caso d'inadempimento si possano aggiungere multe od altre penalità disciplinari.

Ma quanto alla decadenza del privilegio per mancanza d'iscrizione in un termine non imposto dalla legge, l'ho detto e lo ripeto, questa non è materia di regolamento.

Veniamo adesso alla questione principale.

Dunque il codice civile francese, la maggior parte degli aboliti codici delle provincie ita-

liane ammettevano il privilegio dei costruttori, per opere di aumento o di riparazione, ma sempre limitatamente al maggior valore che ne derivasse.

Quando fu discusso il disegno di legge sul credito agrario, noi abbiamo consentito che si reintegrasse quel privilegio, derogando in ciò al principio più severo del nuovo codice civile, ma su quale fondamento? Sul fondamento appunto che non vi era offesa ai diritti quesiti dei creditori anteriori, i quali mantenevano intatta e completa la garanzia sul valore preesistente, nè potevano fare assegnamento sopra migliorie, che senza il mezzo straordinario sopraggiunto non avrebbero avuto mai esistenza.

E notate, che solo per questa ragione si potè dare effetto alla disposizione, anche di rinccontro ai creditori anteriori alla nuova legge, mentre l'articolo della Camera che accordava il privilegio su tutto il fondo era limitato nei soli rapporti tra creditori per miglioramenti agrari e creditori ipotecari posteriori alla legge. Ora però con questo art. 11 si accorda il privilegio su tutto il fondo, non limitatamente al maggior valore prodotto, e pure con effetto rapporto ai creditori ipotecari anteriori alla nuova legge. Laonde la disposizione non solo è ingiusta in se, ma pecca per quella ingiustizia massima, che è la retroattività con lesione di diritti quesiti. La mia limitazione adunque è tanto più necessaria in quanto alla disposizione dell'art. 11 si dà effetto anche sul passato.

Ripeto ciò che ho detto da principio; bisogna trovare quel massimo di concessione che possa accordare la esigenza di questa legge di beneficenza col rispetto de' diritti individuali de' terzi. Or bene, le somme impiegate per ricostruzioni e riparazioni straordinarie si possono considerare come spese necessarie, sicché il maggior valore deve essere stimato non solamente per quello che si produce direttamente coll'impiego dei nuovi capitali, ma anche per quello che si conserva, e che preesistendo sarebbe andato distrutto senza l'opera nuova, traendo con sé la perdita della materia del pegno degli antichi creditori.

Ma noi siamo in rapporto a dritti individuali. Supponiamo adunque che una casa sia diroccata in parte, e in parte abbia bisogno di riparazioni straordinarie per rimanere in piedi, ma che abbia altresì una parte, affatto indipen-

dente dalle prime, e che sia rimasta intatta in modo da non ricevere alcuna utilità dall'opera nuova. Per qual ragione, per qual diritto il privilegio si potrà estendere anche a quest'ultima parte?

Il Ministero risponde che l'ultimo caso è una ipotesi astratta; che nel fatto le devastazioni de' tremuoti hanno ridotto i piccoli edifizii, cui sono destinati i sussidi, ad un mucchio di rovine, o a residui di costruzioni da andar giù senza un pronto riparo.

Ebbene, quale è allora la divergenza fra me ed il signor ministro?

Egli si affida ad un calcolo fatto in generale, e della cui esattezza per tutto l'infinito numero de' casi singoli egli stesso non può rispondere; io voglio delle garanzie testualmente espresse nella legge.

Se è, come dice il signor ministro, l'applicazione della legge anche coll'emendamento da me proposto, sarà sempre la stessa nel numero massimo de' casi. Ma verificandosi il caso da me supposto (ne sia piccolo o grande il numero), sola la disposizione inclusa nella legge, e limitante il privilegio, impedirebbe la lesione dei diritti quesiti, ossia una violazione de' principii di giustizia senza necessità.

In quanto poi all'altra parte, cioè alla specificazione dei lavori da farsi nell'atto da notificarsi ai creditori anteriori, forse non avrò espresso bene il mio concetto, poichè non corrisponde ad esso la menzione che ne ha fatto il ministro.

Io non intendo soltanto che si denunci quali siano le parti che si riparano o si ricostruiscono, ma altresì quale sia l'estensione della parte della casa a cui si estende il beneficio della straordinaria riparazione o della ricostruzione; il che appunto deve determinare la materia del privilegio.

E qui io insisto sopra l'idea già annunciata, cioè sulla utilità che queste indicazioni possano dar luogo a controversia da definirsi piuttosto prima che dopo i lavori; giacchè dopo che i lavori sono fatti, e che i creditori ipotecari anteriori hanno ottenuto il vantaggio delle opere nuove, avranno tutto l'interesse a creare dispute per contrastare ai nuovi creditori privilegiati la maggior parte del prezzo dell'immobile; mentre prima de' lavori il loro stesso interesse si opporrebbe alla produzione di pretese

esagerate, che impedendo la stipulazione dei contratti, impedirebbero o ritarderebbero, anche in loro danno, la ricostruzione o la conservazione della cosa che forma oggetto della loro garanzia.

Io inoltre insisto sulla modificazione riguardante il termine per l'iscrizione; imperocchè il regolamento potrà prescrivere degli obblighi ai funzionari che faranno gli atti de' mutui, ma non pronunciare decadenze per condizioni non scritte nella legge.

Ho detto che non voglio fare ancora una proposta concreta, e perciò mi unisco a quella del senatore Vitelleschi, e dico: se l'onorevole ministro, se la Commissione, se il Senato credono che realmente questo articolo possa meritare una modificazione, fosse anche puramente esplicativa, si rinvii l'esame di esso articolo all'Ufficio centrale, ed io andrei in seno ad esso per discutere i concetti esposti oggi al Senato, e la formola precisa con cui tradurla in atto. Se fosse altrimenti, preferirei piuttosto di votare contro l'articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Lottare contro l'onorevole Grimaldi non è facile cosa; bisogna sorprendere nei punti deboli della sua condotta, argomentazione quando gli avviene scoprirla.

Ora in questo caso io considero come tali le sue dichiarazioni; esse sono due. Egli ha dichiarato prima di tutto che questa legge è fondata sopra uno stato di fatto, secondo il quale non esisterebbe più la materia della ipoteca precedentemente iscritta nei fondi. La sua seconda affermazione è che si tratta di una legge eccezionale, e che le leggi eccezionali non si possono discutere coi criteri ordinari. Queste sono le basi del suo sistema di difesa.

Ora quando io potessi contraddire a queste due affermazioni, ritengo che l'onor. Grimaldi riconoscerebbe la necessità di modificare la legge.

Lo stato di fatto, egli dice, è che nei casi previsti dalla presente legge il fondo ipotecato non esiste più.

Ora l'onor. senatore Auriti l'ha già osservato, e del resto basta leggere l'art. 11; l'articolo 11 dice: « Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9 », e l'art. 9 dice: « Verrà stanziata nel bilancio dello Stato

una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura, non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili o inadatti, ecc.»

In quell'*in parte* ci sono comprese tutte le case non distrutte, ma solamente danneggiate. Ora, può l'onorevole ministro Grimaldi garantire che da Ventimiglia sino a Genova non ci siano case le quali, tuttochè danneggiate, non conservino un valore? Se su quelle case erano ipoteche, non può certo dirsi che il soggetto dell'ipoteca sia sparito.

E quindi, mi permetta l'onorevole ministro che io gli contesti essere esatto che questa legge contempra solamente il caso in cui non esiste più il soggetto dell'ipoteca.

Questa legge contempla tutti i casi, e ci possono essere centinaia di casi ai quali si estenderà di fatto questo beneficio con vero danno dei creditori anteriori.

L'on. ministro ci dice che è una legge eccezionale; ma egli stesso, pochi istanti dopo, ha ricordato il credito agrario che ha ottenuto una simile disposizione.

Ora, il credito agrario non ha la pretensione di provvedere ad una catastrofe; la stessa disposizione fu colà proposta come misura opportuna ad adottarsi per un utile forse problematico, ma in ogni modo creduto tale, costante, e di carattere affatto ordinario.

Che vuol dir ciò? Che non è esatto che dal Governo questa disposizione sia considerata come affatto eccezionale: che, anzi, essa tende costantemente a cogliere tutte le occasioni per riapparire e sostituire un diritto privilegiato per i grandi Istituti al diritto comune dei privati. Questo è anche su questo terreno lo stato di fatto.

Se fosse una misura eccezionale, non sarebbe stata adottata un anno fa in un'altra legge che non avea alcuna causa eccezionale.

Dunque, avendo l'onorevole Grimaldi fatto principale oggetto della sua perorazione due punti, sui quali non mi pare che egli possa ragionevolmente insistere, ne consegue che questa disposizione è ingiusta e ingiustificata: ingiusta, perchè tale la riconoscono gli uomini più competenti e più abili in materia di diritto, e gli stessi ministri che la difendono.

Ingiustificata anche, perchè sono egliino persuasi gli onorevoli ministri che sarà veramente unicamente in forza di questo articolo, e redatto così come esso è e non altrimenti, che si ricostituiranno le case diroccate? Sono essi sicuri che se non ci fosse quest'articolo o che si fosse ridotto a seconda che lo richiede la giustizia, non si avrebbero altri mezzi per venire in aiuto dei villaggi e delle città distrutte? Ovvero che questo stesso, benchè corretto, non basterebbe all'uopo? Per parte mia ritengo che quei luoghi saranno ben presto ripopolati di case con o senza questo articolo; solamente, a seconda che sarà modificato o meno, vi sarà più o meno giustizia nel regno d'Italia.

Io credo la redazione attuale di questo articolo talmente poco necessaria al suo scopo che adottando una misura così arrischiata, non avremo neppure in nostro favore la peggiore delle scuse, che cioè il fine giustifica i mezzi.

Quindi è che non sentendomi bastantemente convinto delle ragioni addotte dall'onorevole ministro, insisto perchè vogliano i signori ministri studiare un emendamento che per lo meno mitighi l'asprezza di questa disposizione di legge.

L'onor. Auriti ha espresso in forma tecnica e giuridica il mio concetto; e siccome egli ha detto che accettava la mia proposta di sospensiva, così io soggiungerò che accetto *a priori* quella che egli farà per applicarlo. Egli saprà certo dargli una forma più accettabile che io non saprei.

E poichè credo che quanto ho proposto sia indispensabile perchè questa riesca una buona legge, così insisto nella mia proposta sospensiva, e prego il Senato di voler rinviare alla Commissione questo articolo, perchè trovi un correttivo a questa disposizione.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non voglio abusare della pazienza del Senato, ma sento il dovere di dire poche altre parole in risposta agli oratori, che mi hanno preceduto, e chiarire sempre più il concetto di questo articolo.

Quanto al termine, che ha formato oggetto di preoccupazioni dell'onor. Auriti, lo prego, oltre gli articoli da me citati, 10 e 17, di notare

chè il privilegio è dato a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari. Ora nell'art. 10 è detto tassativamente che « col regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni...., ecc. ».

Dunque un termine vi è anche indirettamente per le iscrizioni, che si prendono a garanzia di esse; a prescindere che si può meglio determinare col regolamento, come ho detto.

In quanto alla quistione di merito, l'onor. senatore Auriti ha detto che nella legge sul credito agrario non si trattava di ledere alcun diritto quesito, mentre che qui un diritto quesito si viene a violare. Ora io debbo ricordare che anche pel credito agrario si diceva violato un diritto quesito perchè, secondo il codice civile, il diritto del creditore ipotecario non è solo sulla cosa, ma anche sui miglioramenti ed accessori della cosa stessa. Quindi, se fosse valso questo ostacolo assoluto, indeclinabile del codice civile, la legge del credito agrario non avrebbe meritato quel suffragio e quei favori che ebbe dall'onor. senatore Auriti, il quale concorse a migliorarla.

Veda dunque l'onor. Auriti che, ove ci attennessimo strettamente alla teoria del diritto quesito, nè quella legge, nè questa, nè qualunque altra, che tenesse conto delle condizioni di fatto, alle quali il legislatore deve provvedere, sarebbe possibile.

L'onor. Auriti poi trovava (se mal non ho compreso) essere più opportuna garanzia lo intervento dei creditori ipotecari *dopo*, anziché *prima*. Ora io credo che sia maggior garanzia quella che proponiamo con l'art. 11, che cioè i creditori ipotecari siano in grado di sapere prima entro quali limiti si restringe la domanda di anticipazioni e di mutui fondiari, e possano vedere se la somma domandata ecceda o no la spesa necessaria per la riparazione.

A me pare, e così credo che paia pure al Senato, che in tal modo il creditore ipotecario sia meglio garantito, potendo fare opposizione al primo atto e non già quando i lavori siano fatti. Finalmente mi permittò notare al senatore Auriti circa allo stato di fatto da me accennato (ed in ciò rispondo anche all'onor. senatore Vitelleschi) che io ho detto e ripeto che lo stato di fatto è quale risulta dai rapporti pervenuti al Governo; poichè gli ingegneri del Genio

civile furono incaricati, prima che fosse presentato questo disegno di legge, di verificare come stavano le cose, ed esse stanno così: alcune abitazioni distrutte interamente; altre rese inabitabili in tutto; ed altre infine inabitabili in massima parte, ma tali da avere assoluto bisogno di riparazioni e ricostruzioni, senza le quali poco o nessun valore avrebbero.

Però nel fatto sta, e posso assicurarne il Senato, che anche questa terza categoria di edifici è in tale condizione che i creditori ipotecari non possono utilmente esercitare il loro diritto ipotecario. Di modo che questo eccezionale provvedimento, che noi proponiamo al Parlamento, non lede i diritti dei creditori; anzi, mentre oggi i creditori ipotecari si trovano mancante il pegno, che costituisce la loro garanzia, con l'articolo 11 si troveranno in grado di veder ricostruita la casa e ripristinato il loro diritto, la loro garanzia, che altrimenti sarebbe rimasta lettera morta. Ecco qual'è il vero effetto pratico dell'art. 11, e tutti i ragionamenti del mondo non possono mutare lo stato di fatto, a cui esso provvede.

L'onor. senatore Vitelleschi diceva, credendo di prendermi nel lato debole, che tutto dipenderà dal modo come è applicata legge. No; non è che dipenda tutto dal modo come è applicata la legge.

A me pare che la legge sia molto chiara; si devono con regolamento determinare meglio taluni termini, talune formalità, ma in sostanza la legge come è mi pare abbastanza precisa. D'altronde con questo pericolo leggi non se ne farebbero mai, perchè tutte le leggi del mondo dipendono dal modo di applicazione.

Ma egli diceva: Oggi violate i principi con la legge eccezionale per le provincie di Liguria, domani li violate con la legge del credito agrario, e così di seguito.

No, io gli rispondo; i due casi sono completamente diversi: questa è legge di ordine comune, quella è eccezionale. La mia dichiarazione riguarda l'attuale legge eccezionale. Se mi sono servito, come l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, dell'argomento della legge agraria, lo fu per dire: Se il Senato in materie ordinarie, per un caso comune, ha fatto una legge di ordine generale dietro mia proposta, con la quale, derogandosi alla legge comune, ha messo un privilegio - sebbene ristretto sul maggior

valore -, non capisco come per un caso eccezionale e limitato non voglia ammettere una priorità, che per la eccezionalità del caso mi sembra pienamente giustificata.

L'onor. Vitelleschi in ultimo ha detto che l'art. 11 è stato messo, unicamente perchè gli Istituti di credito fondiario possano operare a beneficio dei danneggiati delle provincie di Liguria.

No. Io posso assicurare l'onor. Vitelleschi che ciò non è. Questa legge ha dovuto essere preceduta dalle trattative, che il Governo ha dovuto fare in pro di quelle popolazioni.

Ed a questo proposito devo dire che gli Istituti di credito fondiario, come qualunque Istituto, non potrebbero fare operazioni senza lo stanziamento nel bilancio dello Stato della somma di un milione annuo per 25 anni. E se ciò mancasse, non basterebbe l'art. 11. Quello hanno voluto per poter operare; l'art. 11 solo non era sufficiente; anzi l'art. 11 è stato fatto piuttosto nell'interesse dei creditori.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Una semplice dichiarazione per rimuovere un equivoco in cui è caduto il signor ministro.

Io ho detto che il privilegio lo avrei ristretto alle sole parti ricostruite o riparate e loro dipendenze.

Se non si ammette il principio, perchè non giusto, o tale da non avere applicazione nella realtà del caso attuale, allora tutto finisce.

Ma, ammesso il principio, io scendeva a vedere l'utilità di una disposizione che renda possibile la definizione con procedura rapidissima da stabilirsi col regolamento, non solo della controversia sull'ammontare delle somme necessarie per lavori, ma anche dell'altra sulle parti del fabbricato a cui si estende il privilegio, ed anche su questa parte voglio che si decida prima, non dopo eseguiti i lavori. Nella determinazione del tempo opportuno non c'è divergenza tra me e il ministro.

Questa è una semplice dichiarazione, non intendendo affatto di ritornare sugli argomenti già per me svolti in merito.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria

e commercio. Sono d'accordo con l'onorevole Auriti essere maggiore e più opportuna garanzia quella data ai creditori di potersi opporre prima. Egli, per altro, non ritiene completa la legge, e vorrebbe che nella domanda il proprietario specificasse i lavori necessari per le riparazioni o ricostruzioni, e le parti della casa che ne hanno bisogno.

Ora è evidente che quando una domanda è fatta dal proprietario ed è notificata ai creditori, o questi non si oppongono, e vuol dire che non trovano da obiettare nulla: o si oppongono, e l'articolo stesso ha dato loro il diritto di verificare se la somma domandata ecceda la spesa necessaria per la ricostruzione. Non pare all'onorevole Auriti che in questo vi sia tutto quello che egli domanda?

Se non in linea di domanda, in linea d'eccezione, il creditore ipotecario non può forse far valere le proprie ragioni, ed indagare tutto ciò che vuole l'onorevole Auriti?

Mi pare dunque che lo scrupolo suo, con la formola dell'articolo, senza bisogno di fare innovazioni, sia completamente quietato.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Se si spendono mille lire per ricostruzione di una casa, queste mille lire gioveranno all'intiera casa, o gioveranno a metà della casa?

Può dire il creditore: Queste mille lire servono per riparare alcune parti del lato destro di questa casa, ma il lato sinistro della medesima, che ne è al tutto indipendente, è solidissimo e non ha bisogno di queste riparazioni, non ha alcun vantaggio dalle opere nuove.

Ora, se il privilegio si deve estendere alle sole parti risorte o conservate per opera di ricostruzione o di riparazioni, bisogna sapere quali sono queste parti; quindi il creditore dovrebbe specificare se l'opera di ricostruzione o di riparazione porta i suoi effetti su tutto l'edificio, ovvero sulle parti *a*, *b*, *c*, determinate, che resterebbero affette al privilegio. Dunque siffatta determinazione e le controversie che ne possono nascere sono subordinate all'ammissione del principio che limita il privilegio; manca la ragione di quella disputa se l'art. 11 resta com'è adesso.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. A nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, debbo dichiarare che alle cose scritte nella relazione ed alle altre dette con tanta eloquenza dall'onor. signor ministro Grimaldi noi non abbiamo nulla da aggiungere, e non crediamo opportuno di tediare ulteriormente il Senato in proposito.

Devo dichiarare, sempre in nome della maggioranza, che non possiamo accettare nè sospensioni, nè modificazioni all'art. 11.

PRESIDENTE. Allora si rileggerà l'art. 11 per porlo ai voti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. È uso generalmente invalso che quando si è fatta una proposta, la si metta ai voti.

Io avevo proposto la sospensione di questo art. 11, perchè fosse adottato o modificato nei modi in cui si era accennato dall'onor. Auriti e da me stesso.

Pregherei perciò che venisse posta ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onor. Vitelleschi, di rinviare cioè all'Ufficio centrale l'art. 11.

Pongo adunque ai voti questa proposta.

Coloro che intendono di approvarla vogliano alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di rinvio è approvata).

L'art. 11 è quindi rinviato all'Ufficio centrale.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. A nome della maggioranza dell'Ufficio centrale propongo che si proceda, lasciando sospeso l'art. 11, alla discussione degli altri articoli di questo progetto di legge, ponendo all'ordine del giorno per domani la continuazione della discussione del progetto medesimo, perchè domattina l'Ufficio centrale potrà radunarsi e deliberare, chiamando nel suo seno anche l'onor. Auriti che ha proposto la sospensione dell'art. 11. Dell'onorevole Vitelleschi non occorre dire, facendo egli già parte dell'Ufficio centrale, e così nella

seduta pomeridiana di domani si potrà fare in tempo a riferire le deliberazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Intanto si può proseguire nella discussione degli altri articoli.

Art. 12.

La somma annua stanziata nel bilancio dello Stato secondo il precedente articolo 9 sarà devoluta agli Istituti di credito che assumeranno le operazioni di cui nella presente legge, in garanzia e pagamento dei loro crediti in capitale ed accessori.

(Approvato).

Art. 13.

Gli Istituti sovventori i quali esercitano il credito fondiario avranno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per essi alle disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato).

Art. 14.

Le provincie ed i comuni ai quali, in conseguenza delle disposizioni di questa legge relative alla esonerazione e sospensione d'imposte, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, saranno autorizzati a chiedere a mutuo alla Cassa dei depositi e prestiti, a norma della sua legge organica, la somma strettamente necessaria per soddisfare alle esigenze dei loro bilanci. Per le somme a questo titolo mutate le provincie ed i comuni pagheranno l'interesse del quattro per cento e l'estinzione del capitale sarà fatta per annualità a cominciare dal 1° gennaio 1893.

(Approvato).

Art. 15.

I contratti per le anticipazioni in conto corrente ipotecario e per i mutui di qualunque na-

tura, anche per quanto riguarda gli Istituti di credito fondiario, fatti in dipendenza di questa legge, alle provincie, ai comuni, agli enti morali ed ai privati saranno soggetti unicamente alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreti reali sarà pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure all'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

(Approvato).

Art. 17.

Una Commissione di dodici membri, nominata con decreto reale sulla proposta dei ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio, darà parere sulle proposte di decreti reali e sui regolamenti di cui agli articoli 7, 10, 11, e 16 della presente legge, nonché sul riparto del sussidio, e sui mutui alle provincie, ai comuni, agli enti morali e ai privati.

Essa inoltre avrà facoltà di proporre al Governo tutto ciò che reputerà opportuno per la migliore applicazione della presente legge.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge N. 64.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-

Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta erariale sui beni rurali, da scaderè a tutto il 1887, a favore dei danneggiati dall'uragano del 4-5 agosto 1886 nei comuni di Brescello, Bagnolo in piano, Campeggine, Cadelbosco di sopra, Castelnuovo di sotto, Correggio, Gattatico, Poviglio e S. Ilario d'Enza.

(Approvato).

Art. 2.

L'ammontare delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti, a cominciare dalla rata di agosto 1886, sarà ripartito in dodici rate eguali nella riscossione delle imposte dirette del 1888 e 1889, salvo gli sgravi che possono competere secondo le leggi catastali vigenti.

(Approvato).

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali faranno in duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati.

Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi la quota d'imposta alla quale si debba applicare la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate d'imposta a favore dei contribuenti iscritti nell'elenco, ed

ordinerà in conseguenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'elenco sarà pubblicato e depositato nella segreteria del comune per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati, che non vi fossero compresi, potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risolti i reclami, il prefetto ordinerà, dove occorra, la sospensione con decreto suppletivo nel modo sopra indicato. Contro la decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione

della presente legge saranno redatti in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Debbo avvertire i signori senatori che domani gli Uffici sono convocati alle ore 2 pom. ed alle ore 4 avrà luogo la seduta pubblica.

Ora si procede allo scrutinio della votazione.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero, si ripeterà la votazione nella seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 5 ³/₄).

